

AGEVOLAZIONI PER I TERRENI

Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

LA QUOTA DI IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO

E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base pari allo 0,76%.

La quota di imposta risultante è versata dal contribuente allo Stato contestualmente a quella di competenza comunale.

IL VERSAMENTO DELL'IMU PER L'ANNO 2012

Il versamento dell'IMU è effettuato in generale in due rate:

- ✓ la prima rata, entro il 18 giugno, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base;
- ✓ la seconda rata, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata.

LE ALIQUOTE PER I FABBRICATI RURALI

- **L'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari a 0,2 %**
- ✓ I comuni possono solo diminuirla sino a 0,1%.



IL VERSAMENTO DELL'IMU PER I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI

Il versamento dell'IMU è effettuato in due rate:

- la prima rata, entro il 18 giugno, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 30% dell'importo ottenuto applicando l'aliquota di base pari a 0,2%;
- la seconda rata, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata.

IL VERSAMENTO DELL'IMU PER I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI NON CENSITI

Il versamento dell'IMU è effettuato in unica rata
entro il 17 dicembre 2012.



ESENZIONI PER IL SETTORE AGRICOLO

Sono esenti:

- i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) rinvenibile al seguente indirizzo: <http://www.istat.it/it/archivio/6789>. **Ai fini dell'esenzione è sufficiente che il fabbricato rurale sia ubicato nel territorio del comune ricompreso in detto elenco, indipendentemente dalla circostanza che il comune sia parzialmente montano;**
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Si veda l'elenco contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993.